

Imposta di Soggiorno anno 2025 e precedenti, casi di impossibilità di adesione al regime forfettario

La presentazione tardiva della dichiarazione obbligatoria destinazione immobili, quindi non contestuale all'inizio dell'uso dell'immobile per locazione turistica breve, inibisce la possibilità di aderire al regime agevolato forfettario.

Le persone fisiche che non risultino titolari di impresa turistico-immobiliare o di una delle strutture ricettive di cui all'articolo 3 del Regolamento Imposta di soggiorno, che hanno adibito i propri immobili ad uso abitativo per le locazioni turistiche, non possono aderire tardivamente al regime forfettario.

Qualora l'inizio della locazione turistica breve non sia stato immediatamente comunicato all'Ente col contestuale versamento dell'importo annuale di € 150,00, si è decaduti dalla possibilità di usufruire dell'agevolazione ed è divenuto obbligatorio il regime giornaliero.

Art. 6 comma 8 del vigente Regolamento IDS:

*“Qualora un immobile venga destinato alla ricettività turistica.....dopo il 31 marzo, l'opzione al regime agevolato è consentita a condizione che il contribuente presenti **immediatamente** la relativa dichiarazione ed effettui il pagamento forfettario entro il 30 giugno o contestualmente alla presentazione della dichiarazione, se questa avviene in data successiva al 30 giugno”.*

Pertanto non è possibile sanare la posizione debitoria aderendo al regime forfettario con la presentazione della dichiarazione e del relativo pagamento in data successiva all'inizio effettivo dell'attività di locazione turistica; di conseguenza si applicherà il regime giornaliero.